

Repubblica e Cantone
Ticino

Il Consiglio di Stato

Signori
- Francesco Cavalli
- Matteo Quadranti
Deputati al Gran Consiglio

Interrogazione 20 giugno 2011 n. 142.11 L'obbligo di frequenza a un corso di religione rispetta la Costituzione?

Signori deputati,

con riferimento all'interrogazione del 20 giugno 2011 relativa all'obbligo di frequenza del corso di storia delle religioni in alcune sedi di scuola media, il Consiglio di Stato osserva quanto segue.

L'art. 15 della Costituzione federale (Cost.) garantisce la libertà di credo e di coscienza, da cui deriva il principio della neutralità confessionale dello Stato ed in modo particolare della scuola pubblica, dedotto dagli art. 15 cpv. 4 e 62 cpv. 2 Cost. e sancito in passato dall'art. 27 cpv. 3 della vecchia Costituzione federale del 1874. Questo principio ha lo scopo di garantire il rispetto della sensibilità degli individui con convinzioni diverse, evitando che gli stessi possano sentirsi degli estranei; esso rafforza inoltre il diritto conferito ai genitori dall'art. 303 CC e protegge da ogni influenza quello dei ragazzi di scegliere o di non scegliere liberamente - al momento in cui compiono il 16° anno di età - una confessione religiosa (DTF 123 I 309, 116 la 260). Il principio della neutralità confessionale in questo specifico contesto tende inoltre a tutelare i diritti delle minoranze religiose non riconosciute, come pure quelli delle persone professanti l'ateismo, l'agnosticismo o l'indifferenza, salvo che motivi d'interesse pubblico impongano l'adozione di misure restrittive (art. 36 Cost.), alle quali sono peraltro soggette anche le religioni dominanti; in ogni caso, anche queste religioni tradizionalmente dominanti non possono imporre alle autorità scolastiche comportamenti che sono suscettibili di offendere la sensibilità religiosa di allievi e genitori dalle convinzioni diverse (DTF 116 la 160/61).

Il principio della neutralità confessionale della scuola pubblica non vieta l'insegnamento facoltativo della religione impartito da ecclesiastici o laici o l'insegnamento ordinario di membri di una congregazione religiosa (DTF 116 la 261). In questo senso, l'art. 23 cpv. 2 della Legge della scuola del 1° febbraio 1990 (Lsc) prevede del resto esplicitamente - anche in ossequio all'art. 303 CC - che la frequenza degli allievi all'insegnamento religioso viene accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta ai genitori, rispettivamente agli allievi che hanno superato i 16 anni di età. L'insegnamento della religione nella scuola pubblica rimane in ogni caso sottoposto alla vigilanza amministrativa delle autorità scolastiche (art. 23 cpv. 4 Lsc).

Il principio della neutralità confessionale della scuola pubblica si oppone per contro ad un insegnamento religioso obbligatorio: ciò risulta in modo inequivocabile dall'art. 15 cpv. 4 Cost.

che, secondo costante giurisprudenza, proibisce i programmi, le forme e i metodi di insegnamento o di organizzazione scolastica che hanno un orientamento confessionale o, al contrario, che sono ostili alle convinzioni religiose. La scuola pubblica non può identificarsi con una religione, sia essa maggioritaria o minoritaria, a scapito degli allievi e dei genitori degli allievi che aderiscono a confessioni diverse o che non aderiscono a nessuna confessione; essa non può invero ignorare il fenomeno religioso, ma non deve comunque compromettere la libertà di credo e di coscienza degli allievi con pressioni di qualsiasi natura che esaltano o sviliscono determinate convinzioni (DTF 123 I 309/10, 118 la 58, 116 la 261/62).

Il programma sperimentale del corso "storia delle religioni", avviato in sei istituti di scuola media, si inserisce in una tendenza in atto a livello svizzero che tiene conto del contesto sociologico e scolastico multietnico e multiculturale in cui viviamo, sempre più diffuso soprattutto nelle aree urbane: il Canton Berna, ad esempio, ha già introdotto da qualche anno un insegnamento obbligatorio che raggruppa i settori della civiltà, della società, della religione e dell'etica (art. 2 cpv. 1 lett. a, art. 2 cpv. 2 lett. f dell'ordinanza sulla scuola obbligatoria del 28 maggio 2008).

Ora, un insegnamento obbligatorio delle scienze delle religioni o della storia delle religioni non disattende l'art. 15 cpv. 4 Cost. se i temi vengono trattati in modo neutrale ("wertneutral") e non sfocia in un orientamento confessionale a favore di una o più religioni. Fra gli scopi dello Stato, infatti, vi è oggi quello di favorire l'integrazione di uomini di cultura e religione diverse in una società libera e democratica e la scuola è chiamata anch'essa a dare il proprio contributo, fornendo agli allievi le conoscenze fondamentali del mondo religioso e delle diverse tradizioni: questi corsi di storia delle religioni o di scienze delle religioni sono destinati in fondo a presentare agli allievi un quadro della nostra società.

Il programma sperimentale del corso di storia delle religioni organizzato dal DECS a decorrere dall'anno scolastico 2010/11 potrebbe peraltro trovare il suo fondamento anche nell'Accordo intercantonale sull'armonizzazione della scuola obbligatoria del 14 giugno 2007: l'art. 3 dispone infatti che, durante la scuola obbligatoria, gli allievi acquisiscono e sviluppano le conoscenze e le competenze fondamentali (cpv. 1) e che la formazione di base nel settore delle scienze umane e sociali comprende una formazione che permetta di conoscere e capire gli aspetti fondamentali dell'ambiente fisico, umano, sociale e politico (cpv. 2 lett. c). Ora, una conoscenza essenziale dell'ambiente umano e sociale non può oggi trascurare il mondo delle religioni né prescindere dal fenomeno religioso, che è universalmente presente - in forme diverse - in ogni società. È anche attraverso queste conoscenze che i giovani vengono educati alla tolleranza ed è proprio attraverso la tolleranza che la libertà di credenza e di coscienza - ovvero la libertà di credere, di non credere e di modificare in ogni momento ed in qualunque modo le proprie convinzioni religiose - può essere garantita nella scuola e nella società (DTF 116 la 261).

In conclusione, il Consiglio di Stato ritiene che il corso sperimentale di "storia delle religioni" in atto nel III e IV anno in sei sedi di scuola media rispetti le norme costituzionali. Nelle sedi in cui gli allievi hanno la facoltà di scegliere tra il programma di "storia delle religioni", quello di religione cattolica e quello di religione evangelica, le famiglie sono informate sui diversi contenuti. Nelle altre tre sedi dove il programma di "storia delle religioni" è obbligatorio, da parte dei genitori non è stata mai manifestata obiezione alcuna alla frequenza da parte dei figli di questo corso. D'altro canto, trattandosi di un corso obbligatorio appare fuori luogo la possibilità di richiedere la dispensa.

La fase sperimentale in atto si concluderà nel 2013. Sulla base delle esperienze svolte e sull'esito delle valutazioni promosse sarà possibile prendere una decisione definitiva in merito. A quel momento, qualora si optasse per l'insegnamento di storia delle religioni, si dovrà decidere se dare a questa disciplina il carattere obbligatorio o facoltativo.

Vogliate gradire, signori deputati, i sensi della massima stima.

La Presidente:

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Cancelliere:

L. Sadis

G. Gianella